

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 396-A (Urgenza)

## RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINO GAETANO, ARTALE, BASILE, BONINO, CAPUA, CARONIA,  
CARONITI, GERACI, GRECO GIOVANNI, MURDACA, PINO, SAIJA,  
SALVATORE, SPOLETI, STAGNO D'ALCONTRES, SURACI, TERRA-  
NOVA RAFFAELE, TRIMARCHI

*Annunziata il 7 marzo 1949*

Maggiorazione del contributo dello Stato  
per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti

*Presentata alla Presidenza il 28 marzo 1949*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame per l'approvazione trae origine dalla situazione che si è venuta a determinare in conseguenza della svalutazione monetaria.

Come è risaputo lo Stato, in base al decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, concorre nella spesa per la riparazione e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati e distrutti dai terremoti dal 1908 sino a quello del 1936 incluso con una quota pari a 15 volte rispetto a quella che veniva concessa nel 1938.

Questa maggiorazione è manifestamente insufficiente, quando si pensi che il prezzo di costo delle costruzioni, tenuto conto anche del gravame speciale imposto a dette costruzioni dalle apposite norme tecniche ed igieniche vi-

genti per le zone sismiche, è aumentato di oltre 50 volte.

In queste condizioni tutta l'attività edilizia, delle zone colpite, è venuta a cessare. E così ad oltre quarant'anni di distanza, dal più grande disastro tellurico di cui è stato colpito il nostro paese — quello calabro-siculo del dicembre del 1908, che fece oltre 150 mila vittime — noi non siamo riusciti a portare a compimento l'opera di ricostruzione. È una cosa veramente deplorabile.

Occorre porvi rimedio, e prendere tutti quei provvedimenti che riescano a risolvere il problema una volta per sempre.

Già nell'ultima discussione sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da più parti della Camera, senza distinzione di colore e di partiti, si era chiesto che si

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

provvedesse a maggiorare il sussidio dello Stato in modo da permettere che l'attività ricostruttiva delle zone colpite dai terremoti potesse essere ripresa e portata finalmente a compimento.

L'attuale proposta di legge mira precisamente a raggiungere questo scopo. Essa è stata sottoposta all'esame della VII Commissione dei lavori pubblici, la quale, sentito anche il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, con alcune modifiche, l'ha approvata all'unanimità.

Coll'articolo 1 la misura del sussidio concesso è stata aumentata di 3,33 volte rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, consentendo in tal modo una maggiorazione complessiva pari a circa 50 volte l'ammontare del sussidio che veniva concesso nel 1938.

Coll'articolo 2 si è voluto eliminare una evidente ingiustizia che si era venuta a determinare con l'approvazione dell'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, con il quale si faceva una discriminazione fra i detentori di diritto a mutuo originari e quelli che vi erano pervenuti a titolo oneroso.

Coll'articolo 3 si concede la facoltà, molto opportunamente, perché ciò servirà a stimolare maggiormente l'opera ricostruttiva, di permettere di trasferire le nuove costruzioni, anche su aree diverse da quelle sulle quali insistevano i fabbricati distrutti, purché comprese nel territorio della stessa provincia.

L'articolo 4 detta le norme a cui i richiedenti il sussidio e gli uffici del Genio civile si debbono attenere per la applicazione della presente legge.

L'articolo 5 fornisce i mezzi finanziari per l'applicazione della legge stessa in lire 2 miliardi divisi in quattro esercizi finanziari a partire dall'esercizio finanziario 1949-50.

Coll'articolo 6 si è creduto opportuno di concedere la esenzione dall'imposta di registro e dalle tasse di bollo per tutti gli atti relativi alla documentazione delle pratiche.

Così come è redatta e modificata dalla Commissione dei lavori pubblici, la presente proposta di legge, sembra a noi, che meriti la vostra approvazione.

MATTEUCCI, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO  
DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE  
DELLE CASE DISTRUTTE DAI TERREMOTI

## ART. 1.

Il contributo dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati da terremoti tra il 1908 e il 1936, di cui al decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e leggi precedenti, è maggiorato nella misura di 60 volte rispetto al 1938. Tale maggiorazione si applica pure ai contributi già concessi per lavori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora da eseguire.

## ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà corrisposto nella misura medesima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso. A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11.

## ART. 3.

I contributi che siano stati liquidati nella misura ridotta prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e già corrisposti per lavori eseguiti e collaudati dopo la data di entrata in vigore di esso, si considerano utilizzati solo in parte: per la parte residua si applica la maggiorazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

È consentito il trasferimento del diritto a mutuo ad aree diverse, purché comprese nel territorio della stessa provincia.

## ART. 4.

Gli interessati, per ottenere il contributo previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio Civile, corredata da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione

## TESTO DELLA COMMISSIONE

MAGGIORAZIONE DEL SUSSIDIO  
DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE  
DELLE CASE DISTRUTTE DAI TERREMOTI

## ART. 1.

Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso è maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.

## ART. 2.

Il sussidio di cui all'articolo precedente sarà corrisposto nella misura medesima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso, e a tal fine non si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

## ART. 3.

*Soppresso.*

*Identico.*

## ART. 4.

Gli interessati, per ottenere il sussidio previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio civile, corredata da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di quello alligato al progetto esecutivo già prodotto.

Essi dovranno presentare, entro i termini suddetti, nuovo progetto esecutivo, qualora la ricostruzione avvenga su area diversa, in conformità del disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 5.

Per l'applicazione delle precedenti disposizioni, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme:

Esercizio finanziario 1949-50 .	L.	600.000.000
»	»	1950-51 . » 600.000.000
»	»	1951-52 . » 600.000.000
»	»	1952-53 . » 600.000.000

ART. 6.

Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e le eventuali notifiche per la riscossione delle somme anticipate da parte di ditte esecutrici dei lavori, di società, enti, istituti di credito saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

quello alligato al progetto esecutivo già prodotto.

Per le ditte che alla scadenza dell'anno di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale comunicazione della concessione del sussidio ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il nuovo preventivo di spesa dovranno essere presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dall'intervenuta concessione del sussidio.

ART. 5.

*Identico.*

Esercizio finanziario 1949-50 .	L.	500.000.000
»	»	1950-51 . » 500.000.000
»	»	1951-52 . » 500.000.000
»	»	1952-53 . » 500.000.000

ART. 6.

Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e le eventuali notifiche per la riscossione delle somme anticipate da parte di ditte esecutrici dei lavori, di società, enti, istituti di credito saranno esenti da qualunque imposta di registro e tassa di bollo.